



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ISTRUZIONE E SOCIALE

Tel 0586/651611-0586/651621

Pec: comune.montescudaio@postacert.toscana.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025 Scadenza: 30 settembre 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Richiamati:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP"

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98- Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto risorse 2025" che approva per l'anno 2025 e successivi, fino ad espressa modificazione, l'Allegato A che individua i criteri di accesso al contributo e le procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, ex art. ex art. 11 della L. 431/98", revocando la precedente DGR n. 402/2020;

Preso atto della comunicazione della Regione Toscana che stabilisce i parametri reddituali per l'ammissibilità al Bando del Contributo Affitto anno 2025 da applicare per l'erogazione del contributo canoni di locazione di cui alla L. 431/1998

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Montescudaio n. 81 del 26/08/2025 avente ad oggetto " Contributi ad integrazione canoni di locazione di cui all'art. 11 legge n. 431/98 – anno 2025";

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa del 26/08/2025, di approvazione del presente Bando e del Modello di domanda;

RENDE NOTO

che fino al **30 settembre 2025** è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono partecipare coloro che dimostreranno di avere, alla data di partecipazione al bando, i seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Montescudaio, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- cittadinanza italiana, *oppure* cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesse di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.
- titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 23/2011. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi: di edilizia residenziale pubblica (ERP); di edilizia residenziale agevolata; appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- assenza di titolarità (del richiedente e degli altri componenti del suo nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal

- Comune di Montescudaio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità (del richiedente e degli altri componenti del suo nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
 - f) Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
 - g) valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;
 - h) valore del patrimonio complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere precedenti;
 - i) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) anno 2025, calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **€ 32.456,72**;
 - j) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (2025) dalla quale risulti un valore **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore ad € 16.500,00**, limite per l'accesso all'ERP.

Sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra indicati si determinano le fasce di riferimento del richiedente, in base all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 ss.mm.ii., rientranti entro i valori di seguito indicati:

- **Fascia A:** valore ISE del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo di euro **16.033,42** (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025- Circolare INPS n. 23 del 28.01.2025). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
- **Fascia B:** valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di Euro 16.033,42 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025) e l'importo di Euro **32.456,72**. Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica).

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A A	fino a €. 16.033,42		non inferiore al 14%
FASCIA B	da €. 16.033,42 a €. 32.456,72	fino a €.16.500,00	non inferiore al 24%

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di euro 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 **non può essere cumulato con altri benefici pubblici** da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

In caso di morosità del conduttore, i contributi integrativi ad esso destinati saranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e dall'attestazione ISEE alla data di presentazione della domanda.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2025, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del Bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, la necessaria documentazione relativa alla nuova locazione; il competente Ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui al presente Bando.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

E' obbligatoria la presentazione di una certificazione ISE/ISEE predisposta ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013).

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione degli altri requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, tramite la compilazione in ogni sua parte del MODULO DI DOMANDA predisposto dal Comune di Montescudaio.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Art. 4 Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa. E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente" così come previsto dal DPCM n. 159/2013 purchè in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo (ISE incongruo) è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- Presenza di autocertificazione da parte del richiedente circa la fonte di sostentamento (del soggetto terzo indicato come fonte di sostentamento devono essere fornite oltre alle generalità, il codice fiscale, il documento di identità e la documentazione relativa ai redditi percepiti);
- Presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente Assistente Sociale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali della Società della salute;
- Reddito rilevabile da DSU (es. assegni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL, assegni di accompagnamento etc., redditi da attività di lavoro subordinato o parasubordinato) tale da giustificare il pagamento del canone.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del calcolo previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/ residenti nell'alloggio.

Art. 5 – Durata, entità e modalità di assegnazione del contributo

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2025 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e dal decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse sufficienti.

L'entità del contributo teorico è calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

Il contributo teorico è così calcolato:

- a. per i nuclei familiari collocati nella **Fascia A** (valore ISE del nucleo familiare non superiore a Euro 16.033,42), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b. per i nuclei familiari collocati nella **Fascia B** (valore ISE del nucleo familiare compreso tra Euro 16.033,42 ed Euro 32.456,72 e valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 annui.

Fascia	Incidenza canone annuo/Valore ISE	Entità del Contributo teorico
FASCIA A	non inferiore al 14%	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00 € 3.100,00
FASCIA B	non inferiore al 24%	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00 ncidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo arrotondato di Euro 2.325,00 € 2.325,00

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

I contributi inoltre saranno erogati nei limiti delle risorse finanziarie annue disponibili. In caso di risorse finanziarie insufficienti il Comune di Montescudaio si riserva di applicare riduzioni sulle quote teoriche spettanti.

Gli eventuali contributi saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Il comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. A tal fine coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare entro il 15 gennaio 2026 copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente (copia di bonifici bancari o postali) dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario.

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base delle Graduatorie definitive, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. prioritariamente ai soggetti collocati nella Fascia A
2. ai soggetti collocati nella Fascia B

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo, restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata alla disponibilità di risorse e alle disposizioni del presente Bando.

Il Comune di Montescudaio, nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali omogenee e/o variabili che potranno essere inferiori al 100% del contributo teorico spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Il contributo erogato non può essere inferiore a € 200,00.

Art. 6 - Articolazione e criteri delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella graduatoria distinti nelle Fasce A e B.

Nell'ambito delle due Fasce la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE.

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.

Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio

Art. 7 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente Bando; provvede all'effettuazione dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE e alla formazione delle Graduatorie relative alla Fascia A e alla Fascia B. Nella graduatoria provvisoria e definitiva non saranno riportati i nominativi dei richiedenti il contributo, ma verrà riportato il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione della domanda.

Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al presente Bando.

Pubblicazione delle Graduatorie:

la Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo pretorio "on-line" del Comune di Montescudaio per 10 giorni consecutivi.

Avverso la stessa può essere presentato ricorso inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria a pena di inammissibilità.

La pubblicazione delle Graduatorie provvisorie degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, il competente ufficio approva la Graduatoria Definitiva che verrà pubblicata all'Albo Pretorio "online" del Comune per 5 giorni consecutivi.

Le Graduatorie Definitive sono valide soltanto per l'anno 2025.

Art. 8 – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio relativamente all'anno 2025 e sulla base della documentazione attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Montescudaio (allegato 2) e disponibili:

- sul sito del Comune di Montescudaio: www.comune.montescudaio.pi.it
- presso i punti di informazione comunale (Sportello Cittadini) e presso l'Ufficio Istruzione e Sociale dell'Area Amministrativa del Comune di Montescudaio (Pi)

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione richiesta, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Montescudaio;
- trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata a: Ufficio Protocollo – Comune di Montescudaio(Pi) - Via della Madonna 37 - 56040 Montescudaio (Pi). In tal caso, per il rispetto del termine ultimo, non fa fede il timbro postale accettante, bensì la data di ricevimento del Protocollo del Comune di Montescudaio. Il Comune di Montescudaio non è responsabile in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo istituzionale del Comune di Montescudaio: comune.montescudaio@postacert.toscana.it

Tali domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza del **30 settembre 2025**.

Le domande, anche se spedite per posta, che perverranno oltre tale termine non saranno accettate.

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) Copia di documento d'identità in corso di validità;
- 2) Copia Codice Fiscale;
- 3) Copia del Contratto di Locazione regolarmente registrato;
- 4) Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D. lgs 23/2011;
- 5) **Attestazione I.S.E./I.S.E.E.** 2025 predisposta secondo la normativa vigente – DPCM n. 159 del 05/12/2013; Isee "corrente";
- 6) Eventuale certificazione a firma dell'assistente sociale; autocertificazione circa la fonte di sostentamento o DSU per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero" (v. art. 4);
- 7) Copie delle ricevute, o documento equipollente, che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione per le mensilità **gennaio- settembre 2025**. Dal documento deve risultare chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 15 gennaio 2026, le restanti copie relative al pagamento delle successive mensilità del 2025 del canone di locazione.

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza della firma determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Montescudaio procede ad effettuare controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

Inoltre, come previsto dalla normativa vigente in materia, il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile dell'Ente potrà trasmettere agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che l'Ufficio stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Montescudaio può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti.

In tale caso l'Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art.11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), e al Regolamento U.E.2016/679

Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 e del Regolamento U.E.2016/679, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Montescudaio, Via della Madonna 37- 56040 Montescudaio. Per l'**Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679** si veda www.comune.montescudaio.pi.it/informativa-privacy

Art. 12 - Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Istruzione e Sociale - Area Amministrativa - del Comune di Montescudaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, tel. 0586 651621

Art. 13 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e decreti attuativi, agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia, inoltre alla Delibera Regionale n. 581 del 06/05/2019, Allegato "A".

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Corsini tel 0586 651621

Montescudaio, data della firma digitale

IL RESPONSABILE
Dott. Filippo Agostini